

CAMERA DEI DEPUTATI N. 833

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RUSSO, CARFAGNA, CALABRÒ, LUIGI CESARO, PETRENGA, SARRO

Disposizioni concernenti l'impiego di contingenti di personale militare con funzioni di pubblica sicurezza per il contrasto della criminalità ambientale in Campania

Presentata il 22 aprile 2013

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Sono ormai più di 15 anni che assistiamo al fenomeno dei roghi di rifiuti che appestano soprattutto le due province di Napoli e di Caserta. Gli incendi rappresentano lo strumento con il quale imprenditori senza scrupoli, con la remunerata complicità delle organizzazioni criminali, smaltiscono, a bassissimo costo e in dispregio della legge, materiali spesso tossici e pericolosi per la salute dei cittadini. Molte le inchieste della magistratura che hanno fatto emergere che tali episodi, che si manifestano con una sequenza costante e inquietante, sono riconducibili principalmente alle ecomafie. Si tratta di un vero e proprio *business* per cosche e aziende *border line*. I roghi, inoltre, sprigionano diossina e sono quindi

causa di pericolose alterazioni dell'intera catena alimentare e di gravi patologie, tra le quali patologie tumorali che secondo autorevoli studi epidemiologici sono diretta conseguenza dell'esposizione alla diossina. Una vera e propria sciagura, insomma, per la collettività e per le attività economiche.

Da qui la straordinaria necessità e urgenza di utilizzare, nell'ambito della lotta alla criminalità ambientale ed a quella organizzata, contingenti di Forze armate in operazioni di polizia nel territorio della regione Campania, al fine di conseguire un più diffuso controllo dell'ordine pubblico, di garantire la sicurezza dei cittadini e la salubrità dei territori.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti, i prefetti delle province campane, nell'ambito di operazioni di sicurezza e di controllo del territorio nonché di prevenzione di delitti di criminalità organizzata e ambientale, sono autorizzati ad avvalersi di contingenti di personale militare delle Forze armate, posti a loro disposizione dalle competenti autorità militari ai sensi dell'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.

2. Nel corso delle operazioni di cui al comma 1 i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza. Essi possono procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto a norma dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria.

3. Ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti, per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale impiegato nelle operazioni di cui al comma 1 accompagna le persone indicate al comma 2 presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri o del Corpo forestale dello Stato, consegnando le armi, gli esplosivi e gli altri oggetti eventualmente rinvenuti. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'articolo 349 del codice di procedura penale.

4. In conformità a quanto previsto dall'articolo 352 del codice di procedura penale, delle operazioni di perquisizione è data notizia, senza ritardo e comunque entro 48 ore, al procuratore della Repub-

blica presso il tribunale del luogo in cui le operazioni sono effettuate, il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive 48 ore.

ART. 2.

1. Il personale di cui al comma 1 dell'articolo 1 è posto a disposizione dei prefetti interessati fino al 31 dicembre 2013. Il Consiglio dei ministri può prorogare tale termine per un periodo non superiore a mesi sei, ulteriormente prorogabile una sola volta.

ART. 3.

1. Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate compresi nei contingenti di cui all'articolo 1 è attribuita una indennità onnicomprensiva, determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa. La predetta indennità onnicomprensiva, aggiuntiva al trattamento stipendiale o alla paga giornaliera, non può superare il trattamento economico accessorio previsto per il personale delle Forze di polizia.

€ 1,00



17PDL0006590